Il Giudice,

udita l'eccezione dell'Avv. Filippo Poggi, difensore di Procanin Stanislawa, il quale ha rilevato come, nel caso di specie, non vi sia alcuna prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputata, trattandosi di persona di fatto irreperibile, in quanto avente domicilio presso ente di assistenza delle persone in stato di bisogno e priva di difensore di fiducia, avendo la stessa eletto domicilio, all'atto dell'identificazione, presso il difensore d'ufficio ed avendo il predetto difensore rifiutato l'elezione di domicilio in data successiva alla prima notifica eseguita presso di lui;

rilevato che il predetto difensore, nel formulare l'eccezione, ha altresi prospettato l'illegittimità costituzionale della nuova disciplina del processo in assenza, richiamando i principi e le problematiche già espresse dal Tribunale di Asti nell'ordinanza in data 10.11.2015, con la quale è stata proposta – seppure in termini più ampi – questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica *personale* dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio ed alla stregua dei parametri di cui agli artt. 2, 3, 21, 24, 111, 117 Cost. 14 Patto Internazionale sui diritti civili e politici, 6 CEDU;

osserva

La nuova formulazione dell'art. 420 bis c.p.p., prevede che:

"Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive".

Sul piano generale, la disciplina prende in considerazione tre categorie di situazioni, distinguendo a seconda che, al momento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale: a) vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data della udienza e questi abbia espressamente rinunciato a parteciparvi; b) non vi sia la prova certa della conoscenza dell'imputato della data della udienza, ma, al contempo, vi siano una

serie di "fatti o atti" da cui si fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l'imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi; c) non vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato né della data dell'udienza, né della esistenza del procedimento penale.

Nel caso in cui si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza. Quando si versi nell'ipotesi sub c) conseguirà certamente la sospensione del processo.

Più problematica è, invece, l'ipotesi che si prospetta con maggiore frequenza nella pratica, ossia l'ipotesi sub b), nella quale si versa ogni volta in cui non vi sia prova della conoscenza diretta e personale del procedimento da parte dell'imputato, ma questa possa essere comunque desunta da "fatti o atti" ritenuti, a priori, significativi da parte dell'ordinamento e comprovanti una conoscenza del processo da parte dell'imputato, ossia: la nomina di un difensore di fiducia, il pregresso arresto dell'imputato (o il fermo o comunque l'applicazione di una misura cautelare), la pregressa dichiarazione o elezione di domicilio.

Appare evidente come la scelta del legislatore sia stata quella di valorizzare non certo la conoscenza del processo, quanto piuttosto la conoscibilità del processo attraverso situazioni e circostanze che costituiscono prova abbastanza sicura e ragionevole del fatto che l'imputato sia stato posto a conoscenza della pendenza di un procedimento a proprio carico.

Sotto tale profilo, l'intervenuta nomina fiduciaria è idonea, in sé, a far ritenere che l'imputato sia a conoscenza del processo a proprio carico, in quanto costituisce espressione implicita della consapevolezza da parte dello stesso dell'esistenza di un procedimento a suo carico e quindi in questo senso è stata inserita in quelle situazioni sintomatiche della conoscenza del procedimento. Il rapporto di fiducia tra difensore e assistito fa infatti presumere che vi sia un continuo scambio di informazioni tra i due e rende quindi lecito presumere la conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento che, effettivamente, funge da presupposto della nomina.

L'arresto o il fermo o la misura cautelare, poi, sono momenti eventuali nello sviluppo procedimentale di tale gravità che fanno giustamente presumere l'avvenuta conoscenza del procedimento.

Ad analoghe considerazioni si perviene, poi, allorquando vi sia stata elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato all'atto dell'identificazione, richiedendosi all'imputato il solo onere di attivarsi nel prosieguo qualora lo stesso voglia attivamente presenziare e partecipare al processo, non ravvisandosi nella predetta scelta legislativa alcuna violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., giacchè la consapevole elezione di domicilio a fronte dell'enunciazione di un titolo di reato per cui si procede, come avvenuto nello specifico appare indice sintomatico di conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza di un procedimento penale tale da giustificare l'assunzione dei conseguenti onerari informativi e comunicativi (tra cui l'eventuale comunicazione di variazione del domicilio eletto); oneri dai quali l'imputato non potrà certamente ritenersi esentato per effetto della scelta personale e volontaria



di non darsi una fissa dimora, così come per effetto della libera scelta del difensore domiciliatario di non accettare l'elezione di domicilio; ritenuto che ai fini della valida elezione di domicilio non è necessario che quest'ultima contenga l'indicazione delle specifiche norme di legge violate, potendo dispiegare i propri effetti anche in relazione ad altri reati oggetto di contestazione suppletiva successivamente all'elezione stessa (cfr. Cass. n. 36103/2014);

PQM

Dispone procedersi oltre in assenza dell'imputato. Forli, 19 febbraio 2016

Il Giudice Roberta Dioguardi